

TAR L'Aquila 08/07/1999 n. 437
legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

L'art. 18 co. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m., come sostituito dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nel prevedere l'indicazione nominativa dei subappaltatori nella dichiarazione da presentare ai sensi della lettera d'invito, non richiede la produzione di tale dichiarazione ai fini dell'ammissione alla gara per l'appalto di opere pubbliche, ma la configura come un onere per avvalersi di una specifica facoltà esercitabile in caso di affidamento dei lavori; pertanto, l'inosservanza di tale onere può determinare esclusivamente l'impossibilità per l'aggiudicatario di subappaltare parti dell'opera e non l'esclusione del medesimo dalla gara.